

CONVENZIONE

**DISCIPLINANTE I RAPPORTI CON GLI AVVOCATI ISCRITTI NELL'ELENCO COSTITUITO
AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE
DA PARTE DEL COMUNE DI MIRANDOLA**

ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione disciplina le condizioni generali relative all'iscrizione nell'elenco ed all'affidamento ad avvocati del libero Foro di incarichi di patrocinio legale da parte del Comune di Mirandola.

La sottoscrizione della presente convenzione è requisito necessario per l'effettivo inserimento nell'elenco degli avvocati fiduciari dell'Ente e per l'eventuale conferimento di incarichi professionali.

Le presenti condizioni generali sono vincolanti per il professionista.

Non sussiste in capo all'Ente alcun obbligo, né alcun diritto in capo al legale, in ordine al conferimento dell'incarico.

La convenzione non si applica agli incarichi professionali i cui oneri ricadano nell'ambito delle coperture assicurative di polizza stipulate dal Comune di Mirandola, ma il professionista si obbliga in ogni caso e fin da ora a rispettare le presenti condizioni generali ove pervenga richiesta di adesione alla presente convenzione da parte dell'Istituto Assicurativo che sostiene le spese del contenzioso.

ART. 2 – NATURA DELL'INCARICO.

Gli incarichi di cui alla presente convenzione costituiscono prestazione di opera professionale ai sensi dell'art. 2229 e segg. del codice civile e non determinano la costituzione di rapporti di lavoro subordinato.

ART. 3 – IMPEGNI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Ai fini dell'inserimento e del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati fiduciari dell'Ente, il professionista si impegna a:

- per l'intera durata dell'iscrizione nell'elenco, a non svolgere attività professionale che comporti l'assunzione di giudizi (intesi come procedimenti di natura giurisdizionale) avversi al Comune di Mirandola; a tale obbligo soggiacciono anche i componenti dell'associazione o società professionale di cui eventualmente faccia parte il professionista e gli avvocati che esercitino la propria attività nei medesimi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale, ai sensi dell'art. 24 del Codice Deontologico Forense;

- a possedere e mantenere, per tutto il periodo di iscrizione all'elenco e per tutto il periodo di svolgimento delle attività di patrocinio derivanti dall'iscrizione nell'elenco stesso, un'assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale per un massimale per sinistro di almeno euro 1.000.000,00 e, per anno assicurativo, di almeno euro 2.000.000,00.

L'avvocato può, in ogni momento, comunicare all'Ente la volontà di essere cancellato dall'elenco, con il contestuale venir meno degli impegni sopra elencati.

ART. 4 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

L'avvocato incaricato si impegna ad accettare gli incarichi che gli saranno conferiti (salvo impedimento legittimo o conflitto di interessi, da comprovare adeguatamente) e a svolgere l'attività conseguente nel rispetto delle norme di legge e delle norme deontologiche stabilite dall'Ordine professionale di appartenenza, con particolare riguardo all'osservanza dei doveri di lealtà, correttezza, diligenza, segretezza e riservatezza.

Si impegna altresì a recarsi personalmente almeno due volte presso la sede comunale a Mirandola per ogni singolo contenzioso, fatta salva la disponibilità ad effettuare ulteriori incontri ove necessario, al fine di coordinarsi direttamente con gli uffici dell'Ente per impostare al meglio la difesa, esaminare la relativa documentazione ed approfondire tutti i temi oggetto della vertenza.

Si impegna inoltre ad applicare, ai fini della determinazione del compenso professionale, lo sconto percentuale sui valori medi di cui alle tabelle professionali del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, così come indicato nell'art. 5 della presente convenzione, tenuto presente che tale sconto non potrà essere inferiore al 20% e non potrà essere superiore al 50%, nel rispetto del principio dell'equo compenso sancito dalla Legge n. 49/2023 con riferimento alla Legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

Ai fini del perfezionamento dell'incarico, il professionista dovrà produrre un preventivo dettagliato, riportante le varie fasi del giudizio, i relativi valori medi da tabella professionale e lo sconto applicato per ciascuna fase, redatto ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, così come convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, corredato dalle seguenti dichiarazioni:

- insussistenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi con il Comune di Mirandola; in particolare, l'avvocato dovrà dichiarare di non avere giudizi in corso contro tale Ente, né in proprio né in qualità di difensore di terzi, anche con riferimento all'associazione professionale od alla società di professionisti di cui eventualmente faccia parte e ad avvocati che esercitino la propria attività nei medesimi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale;
- assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui al codice deontologico forense;
- accettazione di tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico con cui si è provveduto alla costituzione dell'elenco.

Nel caso in cui il conflitto di interessi e/o l'incompatibilità *ex lege* dovessero sorgere nel corso dell'espletamento del mandato, anche in epoca successiva al termine di validità dell'elenco, il professionista dovrà prontamente dichiarare tali situazioni ed astenersi dal proseguire nelle attività di assistenza e di difesa.

Il professionista dovrà trasmettere tempestivamente al competente Servizio dell'Ente tutti gli atti di causa e fornire aggiornamenti circa lo stato del procedimento; dovrà rendere i necessari pareri e consulenze preordinati all'espletamento dell'incarico conferito, anche partecipando agli incontri, in base agli impegni assunti.

Il professionista si impegna a svolgere il mandato personalmente e in piena autonomia tecnico-organizzativa, garantendo la propria personale reperibilità.

Qualora il professionista incaricato chieda l'estensione del mandato ad altro professionista appartenente al medesimo studio legale, quest'ultimo potrà occuparsi esclusivamente di aspetti marginali della prestazione, sarà parimenti tenuto al rispetto delle condizioni di cui alla presente convenzione e il compenso per l'attività prestata, come risultante dal preventivo approvato, non potrà

in ogni caso prevedere aumenti di sorta. Nessun incremento del compenso è inoltre previsto in caso di individuazione di legale domiciliatario.

ART. 5 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il professionista si impegna ad applicare, rispetto ai valori medi di cui alle tabelle professionali del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, lo sconto percentuale indicato nella domanda di iscrizione nell'elenco degli avvocati fiduciari dell'Ente.

Al compenso, così definito, andrà aggiunto il rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%. In tale compenso sono da intendersi inclusi tutti gli oneri di trasferta per incontri e riunioni presso la sede comunale e gli eventuali oneri di domiciliazione.

Sulla base dei succitati criteri, il professionista incaricato si impegna a produrre un preventivo dettagliato, riportante le varie fasi del giudizio, i relativi valori medi da tabella professionale e lo sconto applicato per ciascuna fase, redatto ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, così come convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni. Si impegna inoltre ad indicare nel dettaglio le spese vive previste e da documentare (es. contributo unificato, iscrizione a ruolo, spese di notifica).

Per determinare il valore della controversia ai fini del calcolo del compenso, nei giudizi diversi da quelli penali si farà riferimento, di norma, al valore complessivo delle domande proposte dalle parti. Ove, tuttavia, le richieste avanzate in causa risultino abnormi ed esorbitanti rispetto all'effettiva entità economica della vertenza, si avrà riguardo al valore effettivo della lite, considerati gli interessi sostanziali perseguiti dalle parti.

Per le cause di valore indeterminabile si applicherà lo scaglione di valore da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, tranne che per le questioni di particolare complessità, che, previa adeguata motivazione da sviluppare nel preventivo, potranno consentire l'applicazione dello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, con esclusione comunque dello scaglione successivo.

Nel caso in cui il professionista assuma contestualmente, nella medesima causa, la difesa del Comune di Mirandola e di altri soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) ad esso collegati, con analoga posizione processuale, il compenso base, come sopra definito, sarà incrementato del 30% per la difesa del secondo soggetto e del 20% per ogni ulteriore soggetto.

Nel caso in cui il professionista assuma incarichi difensivi in cause seriali di identico contenuto, il compenso è ridotto, per ciascuna causa successiva alla prima, nella misura del 30%.

Qualora il contenzioso si esaurisca prima della decisione finale di merito (es., dopo l'eventuale fase cautelare) il professionista incaricato ha diritto a percepire soltanto i compensi associati alle attività effettivamente svolte, con esclusione, quindi, dei compensi indicati nel preventivo per le successive fasi. Nel caso in cui la fase cautelare sfoci direttamente nella decisione di merito, verrà liquidato al professionista un importo aggiuntivo pari al 10% del compenso indicato in preventivo per la fase cautelare.

In caso di conciliazione o transazione nel corso del giudizio, il professionista accetta che i compensi professionali, così come definiti nel preventivo, restino invariati, senza alcuna maggiorazione, avendo diritto alla liquidazione del compenso riferito alle sole fasi di giudizio effettivamente svolte.

Qualora nel corso della controversia emerga la necessità di procedere alla nomina di consulenti tecnici, il professionista si impegna ad informare immediatamente l'Ente e a trasmettere il preventivo del perito, ai fini dell'adozione degli atti e provvedimenti conseguenti, che dovranno comunque essere adottati prima del conferimento dell'incarico.

Qualora, con provvedimento definitivo, il giudice condanni controparte al pagamento delle spese legali in misura superiore a quella indicata nel preventivo, le stesse verranno riconosciute al professionista solo quando effettivamente corrisposte o recuperate dal Comune.

Il compenso non verrà erogato qualora emergano elementi tali da evidenziare il non corretto svolgimento della prestazione professionale richiesta.

ART. 6 – MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO

Il legale potrà chiedere la corresponsione dei compensi relativi alle sole fasi di giudizio effettivamente svolte ed ultimate ed alle spese vive documentate.

Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, in base alla normativa vigente in materia.

Per la corresponsione del saldo il professionista dovrà preventivamente inviare all'Ente una nota pro forma che, al pari del preventivo, dovrà contenere l'analitica descrizione delle attività svolte in esecuzione dell'incarico con indicazione, per ciascuna voce, dei compensi applicati, nonché delle spese sostenute.

Effettuati i controlli contabili e di congruità economica della nota pro forma, qualora gli stessi diano esito positivo, l'Ente comunicherà al professionista di procedere alla presentazione della fattura elettronica a saldo.

Il compenso sarà liquidato al professionista in esito alla vertenza e comprenderà anche il rimborso delle spese vive sostenute e giustificate in relazione all'esecuzione dell'incarico, se ed in quanto analiticamente documentate.

Il Comune di Mirandola si impegna a provvedere alla liquidazione nei termini stabiliti dalla legge, a decorrere dal ricevimento della fattura elettronica completa di tutti i dati richiesti.

ART. 7 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Il Comune di Mirandola dispone la cancellazione dall'elenco del professionista che:

- ne abbia fatto espressa e formale richiesta;
- abbia perso i requisiti di iscrizione o ne sia risultato sprovvisto *ab origine*, all'esito dei controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni presentate;
- sia venuto meno agli obblighi assunti con la domanda di iscrizione e con la sottoscrizione della presente convenzione;
- sia stato cancellato o sospeso o radiato dall'Albo professionale di appartenenza;
- non abbia adempiuto con puntualità e diligenza all'incarico conferito;
- abbia tenuto comportamenti in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate e/o in violazione degli obblighi deontologici dell'avvocato e/o in situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità *ex lege* rispetto allo svolgimento dell'attività professionale;
- si sia reso responsabile di illeciti anche per fatti estranei all'attività professionale.

Luogo e Data _____, lì _____

L'Avvocato _____

(firmato digitalmente)